Prot. n. 741/2006 - Area II

lì, 12 luglio 2006

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

= CREMONA =

AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA

= LORO SEDI =

OGGETTO: Circ. n. 5/2006-UCO Ministero dell'Interno del 28 giugno 2006 "Art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

Il Ministero dell'Interno Direzione Centrale per le Autonomie, con circolare testè pervenuta in data 28 giugno 2006, attesta che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), ha previsto all'art. 1, comma 54, che, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminate in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005: delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle comunità montane, ai componenti degli organi esecutivi dei medesimi enti e ai presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali; delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane nonché di tutte le utilità comunque denominate spettanti ai predetti amministratori per la partecipazione ad organi collegiali.

Sulla portata interpretativa della norma, in ordine alla quale sono state segnalate numerose problematiche, il Ministero ha rappresentato quanto segue.

In via preliminare la riduzione, va applicata, direttamente dal dirigente responsabile del servizio competente, relativamente ai compensi dovuti a decorrere dal 1º gennaio 2006, ad ogni tipo di compenso – indennità di funzione, gettone di presenza, indenità trasformata – spettante ai componenti degli organi consiliari ed esecutivi in consequenza della carica ricoperta.

Detta decurtazione va effettuata sull'ammontare del compenso risultante, alla data del 30 settembre 2005, dall'attuazione delle disposizioni recate dal decreto ministeriale 4 aprile 2000,n. 119.



Pertanto andrà ridotta del 10% la misura base del compenso che, come indicato nella circolare n. 5 del 2000, è costituita dagli importi indicati nella tabella A del predetto decreto ministeriale comprensivi delle maggiorazioni previste dall'art. 2 del medesimo decreto.

Peraltro, laddove la giunta e il consiglio si siano avvalsi, entro la data del 30 settembre 2005, della facoltà prevista dall'art. 82, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di aumentare la misura dei compensi, entro i limiti ivi stabiliti, sui conseguenti importi andrà applicata la decurtazione del 10%. Non potranno pertanto essere presi in considerazione gli aumenti eventualmente disposti successivamente al 30 settembre 2005.

Ove, invece, gli organi si siano già determinati ai sensi del citato art. 82, comma 11, per una diminuzione pari o superiore al 10% della misura base del compenso, è da ritenere che la riduzione imposta dalla legge finanziaria abbia già trovato attuazione nella volontà espressa da quegli organi di contenere la corrispettiva voce di spesa. In presenza di una riduzione inferiore al 10% la diminuzione dovrà tuttavia essere adeguata a tale percentuale.

Qualora sia stato rilevato, ai sensi dell'art. 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, un aumento della popolazione dell'ente tale da comportare, dal gennaio 2006, un adeguamento degli emolumenti agli importi tabellari relativi alla classe demografica superiore, la riduzione del 10% andrà applicata sugli importi aggiornati.

Si soggiunge, infine, che, sebbene non menzionati nella norma finanziaria, anche i compensi dei componenti degli organi dei consorzi fra enti locali e delle unioni dei comuni sono soggetti alla decurtazione del 10%, visto che la loro misura è parametrata agli emolumenti degli amministratori di comuni di corrispondente entità demografica, a loro volta soggetti a detta riduzione per espressa previsione della norma finanziaria.